



LEGGE CANONICA E AZIONE PASTORALE

Appunti per ritrovarne la sintonia - 2

10 aprile 2025
Elio Dotto

APPUNTI

Esempi

- a. can. 144 - *supplet Ecclesia*
- b. cann. 1161-1165 - *matrimonii irriti sanatio in radice*

Quaestiones disputandae

1. Il rapporto storico tra cultura giuridica e cultura teologica
2. Il rapporto teoretico tra diritto e morale
3. Il rapporto epistemologico tra diritto canonico e diritto secolare
4. La «pastoralità» del diritto canonico
5. Per una rinnovata descrizione del diritto naturale e del diritto divino

Diritto particolare di Cuneo-Fossano

- a. sull'amministrazione dei beni temporali e sul sostentamento del clero
- b. sulle parrocchie

UN ESEMPIO

Can. 1161 - §1. La **sanazione in radice di un matrimonio nullo** consiste nella sua convalidazione senza rinnovazione del consenso, concessa dalla competente autorità; essa comporta la dispensa dall'impedimento, se c'è, e dalla forma canonica se non fu osservata, nonché la retroazione al passato degli effetti canonici.

Can. 1165 - §1. La sanazione in radice può essere concessa dalla Sede Apostolica.

§2. In singoli casi può essere concessa dal Vescovo diocesano, anche se nello stesso matrimonio concorrano più cause di nullità, e ottemperando alle condizioni di cui al can. 1125, per la sanazione di un matrimonio misto; dal medesimo, invece, non può essere concessa, se c'è un impedimento la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica a norma del can. 1078, §2, o se si tratta di un impedimento di diritto naturale o divino positivo già cessato.

UN ESEMPIO

La sanazione in radice di un matrimonio nullo è un istituto antico che non serve soltanto a sanare difetti di forma ma può essere anche uno **strumento pastorale di inculturazione del matrimonio cristiano** nel contesto odierno: sanare un matrimonio civile, illuminandolo come sacramento, significa accompagnare i fedeli rispettandone la storia concreta.

Leggiamo a questo proposito il n. 294 dell'Esortazione apostolica *Amoris Laetitia* del 19 marzo 2016:

«La scelta del matrimonio civile o, in diversi casi, della semplice convivenza, molto spesso non è motivata da pregiudizi o resistenze nei confronti dell'unione sacramentale, ma da situazioni culturali o contingenti. In queste situazioni potranno essere valorizzati quei segni di amore che in qualche modo riflettono l'amore di Dio... Tutte queste situazioni vanno affrontate in maniera costruttiva, cercando di trasformarle in opportunità di cammino verso la pienezza del matrimonio e della famiglia alla luce del Vangelo. Si tratta di accoglierle e accompagnarle con pazienza e delicatezza».

QUAESTIONES DISPUTANDAE

1. Il rapporto storico tra cultura giuridica e cultura teologica
2. Il rapporto teoretico tra diritto e morale
3. Il rapporto epistemologico tra diritto canonico e diritto secolare
4. **La «pastoralità» del diritto canonico**
5. **Per una rinnovata descrizione del diritto naturale e del diritto divino**

LA «PASTORALITÀ» DEL DIRITTO CANONICO

Terzo principio direttivo per la riforma del Codice di diritto canonico

Su alcuni mezzi per favorire la cura pastorale nel Codice

Sinodo dei Vescovi, 6 novembre 1967

- a. La natura sacra e organicamente strutturata della comunità ecclesiale manifesta il carattere giuridico della Chiesa e di tutte le sue istituzioni destinate a promuovere la vita soprannaturale. Perciò l'ordinamento giuridico della Chiesa, le leggi e i precetti, i diritti e i doveri che ne derivano, devono essere congruenti ad un fine soprannaturale. Infatti **il diritto nel mistero della Chiesa ha carattere di sacramento o segno della vita soprannaturale dei fedeli cristiani**, che esso manifesta e promuove. Non tutte le norme giuridiche, tuttavia, sono rivolte direttamente a un fine soprannaturale o a favorire la pastorale; eppure, devono essere comunque adatte all'ottenimento del fine soprannaturale dell'uomo. Perciò nelle leggi del Codice di Diritto Canonico deve manifestarsi lo spirito di carità, temperanza, umanità e moderazione, che, come tante virtù soprannaturali, distinguono le nostre leggi da ogni legge umana o profana.

LA «PASTORALITÀ» DEL DIRITTO CANONICO

Terzo principio direttivo per la riforma del Codice di diritto canonico

Su alcuni mezzi per favorire la cura pastorale nel Codice

Sinodo dei Vescovi, 6 novembre 1967

- b. Nella formalizzazione della legge, il Codice coltiva non solo la giustizia, ma anche la saggia equità, che è frutto della benevolenza e della carità, all'esercizio delle quali il Codice cerca di incoraggiare il discernimento e la conoscenza dei pastori e dei giudici. Pertanto, **le norme canoniche non impongano obblighi, dove istruzioni, esortazioni, raccomandazioni e altri mezzi per favorire la comunione tra i fedeli appaiono sufficienti** per conseguire più facilmente il fine della Chiesa; né il Codice stabilisca facilmente leggi irritanti o inabilitanti, eccetto che nelle materie più importanti, e se sono veramente necessarie per il bene pubblico e la disciplina ecclesiastica.

LA «PASTORALITÀ» DEL DIRITTO CANONICO

Terzo principio direttivo per la riforma del Codice di diritto canonico

Su alcuni mezzi per favorire la cura pastorale nel Codice

Sinodo dei Vescovi, 6 novembre 1967

- c. Ai pastori e ai curatori d'anime sia lasciata un'opportuna potestà discrezionale per adeguarsi allo stato e alle condizioni dei doveri dei singoli fedeli cristiani. Inoltre, il bene di tutta la Chiesa sembra richiedere che **le norme del Codice non siano troppo rigide**. Si ritiene infatti che la maggiore libertà concessa, specie in situazioni specifiche come le missioni, sia di grande importanza per far emergere del tutto l'**indole pastorale** del diritto canonico.

LA «PASTORALITÀ» DEL DIRITTO CANONICO

Ad una prima lettura, il terzo principio direttivo parlando di «indole pastorale del diritto canonico» sembra riferirsi al ministero dei pastori, per cui si chiede alla legge canonica un'elasticità funzionale all'azione pastorale. Sappiamo che questa lettura, in sé pertinente, ha alimentato anche l'equivoco sul carattere meramente strumentale della legge canonica, consolidando, di fatto, l'antigiuridismo degli anni attorno al Vaticano II e relegando il diritto canonico ad istanza secondaria o almeno successiva nella missione cristiana, con non pochi danni nel governo ecclesiale.

In realtà è necessario interpretare la «pastoralità» richiesta al diritto canonico non soltanto relativamente al ministero dei pastori ma, in modo più ampio, **in riferimento al carattere storico della testimonianza ecclesiale.**

LA «PASTORALITÀ» DEL DIRITTO CANONICO

Bisogna dunque riconoscere che, al di là della sua duttilità «per motivi pastorali», il diritto canonico è già per natura sua pastorale, e dunque raccomandarne la «pastoralità» significa invocare una migliore comprensione della sua necessità per **stabilizzare** le riforme pastorali della chiesa, sostenendo il ministero dei pastori.

Stabilizzare le riforme pastorali significa non lasciarle in balia di progetti sempre da capo riscritti, evitando che le necessarie innovazioni debbano convivere con strutture ed istituzioni desuete.

Sostenere il ministero dei pastori significa sollevarli dall'obbligo della creatività personale per cui ciascuno si sente in dovere di essere originale: obbedire ad una prassi ecclesiale condivisa è la prima forma di esercizio del ministero ordinato.

PER UNA RINNOVATA DESCRIZIONE DEL DIRITTO NATURALE E DEL DIRITTO DIVINO

Nel riferimento al diritto naturale e al diritto divino è necessario abbandonare il linguaggio positivista che materializza la legge naturale e la legge divina in un ipotetico codice di norme positive, note a monte rispetto alle concrete situazioni culturali e storiche: di conseguenza, come evitiamo di definire un «diritto naturale» ma riconosciamo **la forza di una legge naturale che esiste soltanto nella mediazione delle culture**, e dunque attraverso la coscienza morale, così dobbiamo evitare di definire un «diritto divino», riconoscendo invece **il «comando del Signore» come orizzonte escatologico della legge canonica**, ma anche, di ogni altra legge positiva.

PER UNA RINNOVATA DESCRIZIONE DEL DIRITTO NATURALE E DEL DIRITTO DIVINO

Si tratta anzitutto di riprendere la riflessione della teologia morale sul ripensamento della legge naturale: qui proponiamo la sintesi che ne fa **Giuseppe Angelini**.

Serve una lettura decisamente escatologica della legge naturale. Essa corregge la comprensione sottesa all'uso corrente, che della categoria viene fatta dalla teologia cattolica nel quadro del contenzioso con lo stato laico prima, con la cultura laica in genere poi. La legge naturale **non può essere intesa come codice minimale di precetti negativi**, di divieti dunque, i quali mai potrebbero essere trasgrediti e che la ragione stessa raccomanderebbe a tutti gli uomini. Definisce invece **la figura della giustizia perfetta**, fin dall'origine iscritta nella creazione dell'uomo, che tuttavia può trovare realizzazione effettiva **unicamente mediante la decisione libera della fede**. Tale decisione comporta la conversione, e cioè [...] la ripresa critica di ogni tradizione civile. Per il fatto di essere *critica*, tale ripresa non cessa per altro d'essere appunto una *ripresa*. La coscienza credente non può accedere alla verità compiuta della legge naturale se non a procedere appunto **dalle evidenze dischiuse dalla pratica effettiva della vita**, dunque da una pratica la quale è di necessità **mediata dalle forme della cultura**.

PER UNA RINNOVATA DESCRIZIONE DEL DIRITTO NATURALE E DEL DIRITTO DIVINO

La verità escatologica della legge naturale e l'orizzonte escatologico del «comando del Signore» mantengono certo una precedenza gerarchica, per così dire «archeologica», rispetto alle leggi morali e positive: ma la dipendenza di queste dall'*archè* **non avviene al modo della deduzione razionale da un primo principio, ma attraverso una storica e quindi limitata appropriazione soggettiva dell'inizio, in tensione verso il compimento ultimo.**

Di conseguenza, il riferimento al diritto naturale e al diritto divino più che una compressione metafisica della realtà vanno intesi come una **rassicurazione**: il fedele e il pastore sono rassicurati dal fatto che il cammino verso la vita buona, al servizio della quale esiste la Chiesa, è ben tracciato da Dio stesso; l'interpretazione di questa traccia non è automatica e richiede un'appropriazione soggettiva, ma il fedele e il pastore non sono lasciati da soli in questo percorso.

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO

- a. è stato previsto dalle Costituzioni 47 e 50 del Sinodo diocesano 2021-2022;
- b. formalizza il diritto particolare della nuova Diocesi di Cuneo-Fossano, armonizzando norme e consuetudini provenienti dalla Diocesi di Cuneo e dalla Diocesi di Fossano;
- c. è composto di quattro parti:
 1. **decreti** di erezione della nuova Diocesi di Cuneo-Fossano del 1 giugno 2023
 2. **statuti** della Curia diocesana, del Consiglio presbiterale, del Consiglio pastorale diocesano, delle due Fondazioni di culto diocesane, dell'Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero e della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali
 3. **regolamenti** di consigli, uffici e organismi collegati alla Curia diocesana
 4. **decreto generale postsinodale** dell'8 settembre 2023 sulle parrocchie (1-26), sull'amministrazione dei beni temporali (27-51) e sul sostentamento del clero (52-82)

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO

DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023

SULLE PARROCCHIE [1-26]

1-2.26. Definizione delle articolazioni pastorali territoriali

1. A norma della costituzione 29 del Sinodo diocesano, l'attività pastorale viene organizzata a livello di Parrocchie e Unità pastorali; il riferimento alla «Zona pastorale» va limitato al coordinamento di sacerdoti e diaconi, già in essere, e alla formazione degli altri operatori pastorali laici e consacrati; inoltre, serve a custodire l'attenzione ecumenica ed a rafforzare il lavoro in rete con le altre agenzie educative, culturali e sociali del territorio.

2. Per «Unità pastorale» si intende l'insieme di più Parrocchie affidate allo stesso parroco, o agli stessi parroci *in solidum*. Il lavoro comune stabile di più Parrocchie affidate a parroci diversi viene denominato «Collaborazione pastorale» ed è preliminare alla costituzione dell'Unità pastorale.

26. Rivedendo il numero e il dimensionamento delle Parrocchie, nei modi stabiliti dall'art. 25, viene ridotto anche il numero delle Zone pastorali che, avendo un territorio più esteso, mantengono solo le funzioni specificate sopra all'art. 1, sotto la guida dei Vicari foranei, denominati Vicari zionali, di cui ai cann. 553-555.

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO

DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023

SULLE PARROCCHIE [1-26]

7. Luoghi per la celebrazione di battesimi e esequie

È opportuno che i sacramenti dell'Iniziazione cristiana siano amministrati unitariamente, nel Centro dell'Unità pastorale oppure a rotazione nelle diverse chiese parrocchiali, in particolare la Confermazione, ma valutando pure celebrazioni unitarie del Battesimo che, anche ai sensi dei cann. 856 e 857, va amministrato nelle chiese parrocchiali che hanno il fonte battesimale, evitando di ricorrere ad altre chiese, di quartiere o frazionali, e di norma nella Veglia pasquale o nell'Eucaristia domenicale, al fine di evidenziarne sempre il carattere ecclesiale, pubblico e pasquale.

Analogamente, la celebrazione delle Esequie sia soltanto nelle chiese parrocchiali.

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO

DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023

SULLE PARROCCHIE [1-26]

7. Luoghi per la celebrazione dei matrimoni

Per il Matrimonio ci si attenga alle disposizioni del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana per cui sul ricorso a chiese non parrocchiali, di proprietà dell'ente Parrocchia [o dei Santuari diocesani], è competente il parroco del luogo, cercando di adottare criteri omogenei all'interno di ciascuna Zona pastorale, esclusi sempre i Santuari diocesani e le altre chiese con personalità giuridica propria o date in uso all'ente Diocesi, salvo eventuali privilegi concessi dai rispettivi Statuti [si possono celebrare matrimoni nel Santuario diocesano di Cussanio].

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO

DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023

SULLE PARROCCHIE [1-26]

8. Riduzione del numero delle messe

Vengano anche formulate proposte per la riduzione del numero delle Messe auspicata dalla costituzione 24 del Sinodo diocesano, tenendo conto di quanto segue:

- d.** per le intenzioni di suffragio nel settimo giorno o nel trentesimo giorno o nel primo anniversario dalla morte si suggerisce, valutando i diversi contesti, di dedicare ogni settimana una o più Messe feriali già programmate, promuovendo una più complessiva pastorale del lutto;
- e.** nelle chiese non parrocchiali in cui non si celebra abitualmente l'Eucaristia, si programmi di norma una sola Messa all'anno, in occasione della festa propria, salvo che la chiesa venga utilizzata in determinati periodi in sostituzione della chiesa parrocchiale o per la necessità pastorale temporanea di aumentare il numero delle Messe.

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO *DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023* **SULLE PARROCCHIE [1-26]**

9. Liturgia della parola nei giorni feriali

Formulando proposte per la riduzione del numero delle messe, ai sensi dell'art. 8, i parroci prevedano nei giorni feriali altre forme di celebrazione, guidate dai diaconi o da ministri non ordinati, in particolare la Liturgia delle Ore o la Liturgia della Parola.

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO

DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023

SULLE PARROCCHIE [1-26]

9. Liturgia della parola nei giorni festivi

Nelle chiese in cui non è più possibile celebrare la Messa festiva, il parroco valuti se proporre la Liturgia festiva della Parola, con la distribuzione della Comunione Eucaristica, secondo le norme liturgiche approvate dalla Conferenza Episcopale Piemontese e con il consenso del Vicario episcopale per la pastorale: tale celebrazione non può mai compiersi in quelle chiese dove la Messa è stata celebrata nella vigilia; così pure non è consentito compiere più di una Liturgia festiva della Parola nella medesima chiesa; inoltre, nella stessa chiesa dove nel giorno festivo si celebra una Messa non è consentita la Liturgia festiva della Parola in sostituzione di un'altra Messa o nella vigilia.

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO

DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023

SULLE PARROCCHIE [1-26]

14. Modalità di collaborazione dei sacerdoti emeriti

I sacerdoti emeriti possono essere una risorsa preziosa per le Parrocchie in cui hanno il domicilio o a cui sono legati da altri motivi: i parroci si consiglino con loro e se ne avvalgano nel rispetto della condizione di sacerdoti che hanno lasciato il servizio attivo, quindi senza impegni a tempo pieno e senza essere membri dei Consigli di cui agli artt. 16 e 17; gli emeriti aiutino i parroci con discrezione, favorendone la relazione pastorale con i fedeli e con una particolare prudenza quando collaborano nella parrocchia che prima era loro affidata, soprattutto nel caso in cui abbiano mantenuto lì il domicilio, con il consenso del Vescovo diocesano.

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO *DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023* **SULLE PARROCCHIE [1-26]**

16. e ALLEGATO 1 pp. 119s. Consiglio parrocchiale per gli affari economici

In ogni Parrocchia dell'Unità pastorale deve essere costituito il Consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE) di cui al can. 537: il parroco, o il parroco moderatore ove vi siano più parroci *in solidum*, può costituire un solo Consiglio per tutte le parrocchie a lui affidate, garantendo nel Regolamento un'adeguata rappresentanza dei fedeli di ciascuna.

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO
DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023
SULLE PARROCCHIE [1-26]

17. e ALLEGATO 1 pp. 119s. Consiglio pastorale parrocchiale

A norma della costituzione 21 del Sinodo diocesano, il Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) di cui al can. 536 è obbligatorio. È opportuno che tale Consiglio sia costituito unico per tutte le parrocchie dell'Unità pastorale, garantendo nel Regolamento un'adeguata rappresentanza dei fedeli di ciascuna.

CONCLUSIONE

Le tre funzioni del diritto canonico: inculturare, stabilizzare, assicurare.

1. favorisce l'inculturazione della fede nelle situazioni concrete
2. stabilizza le riforme della chiesa
3. rassicura il fedele e il pastore, dando loro la certezza necessaria.

Discorso al Tribunale della Sacra Rota Romana

Per l'apertura del nuovo anno giudiziario

Paolo VI, 8 febbraio 1973

Se il Diritto canonico ha il suo fondamento in Cristo, Verbo Incarnato, e pertanto ha valore di segno e di strumento di salvezza, ciò avviene per opera dello Spirito che gli conferisce forza e vigore; bisogna dunque che esso esprima la vita dello Spirito, produca i frutti dello Spirito, riveli l'immagine di Cristo. Per questo è un diritto gerarchico, un vincolo di comunione, un diritto missionario, uno strumento di grazia, un diritto della Chiesa. Queste qualità sono le esigenze dello Spirito che vivifica e dirige la Chiesa, l'unisce a Cristo, la porta a Dio e agli uomini in uno stesso slancio d'amore.